

In materia di disciplina della VAS.

Corte costituzionale, 13 aprile 2011, n. 129

Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12, recante "Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12. In proposito, il ricorrente premette che la disposizione denunciata modifica il comma 4, terzo periodo, dell'art. 52 della legge della Provincia autonoma di Trento 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000), in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità, prevedendo che «La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori».

Dopo tale premessa la questione di costituzionalità viene motivata assumendo soltanto che la norma impugnata violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, posto che, riguardando l'approvazione del piano provinciale della mobilità, in quanto tale assoggettato a valutazione ambientale strategica (VAS), il termine per l'espressione dei pareri da parte degli anzidetti organi ed enti non «può essere inferiore a sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE».

A fronte delle censure governative, la resistente Provincia di Trento sostiene che l'impugnazione statale sarebbe "inconferente", giacché il ricorrente non avrebbe compreso che la disposizione impugnata non riguarda la disciplina della VAS, ma un dettaglio procedurale inserito in un corpus normativo che attiene al procedimento per la formazione e l'approvazione del piano provinciale della mobilità, segnatamente con riguardo agli effetti urbanistici da esso prodotti, e di competenza legislativa provinciale.

Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale, dichiara l'inammissibilità della questione per l'assoluta genericità della prospettazione; infatti, il ricorrente, nonostante i richiami alle normative di riferimento, non ha formulato nessuna argomentazione che specifichi e chiarisca la portata della censura. Inoltre, la Corte sottolinea che la disciplina della VAS rientra nell'ambito di competenza della Provincia autonoma, ai sensi dello statuto e della normativa vigente.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento

Giurisprudenza richiamata:

- Sull'inammissibilità per assoluta genericità della prospettazione: Corte cost., sentenze nn 68 del 2011, 45 del 2010, 450 del 2005.